



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Indicazione dei prezzi e pubblicità di **servizi bancari e servizi analoghi**

Foglio informativo del 1° luglio 2019

Indice

1. Basi legali e scopo dell'OIP	3
2. Campo di applicazione dell'OIP	3
3. Applicazione ai servizi bancari e ai servizi analoghi	3
4. Obbligo di indicare i prezzi e di specificare le prestazioni di servizi	4
4.1 Spese del conto.....	4
4.2 Traffico dei pagamenti nazionale ed internazionale.....	4
4.3 Prelievo di contanti dai distributori automatici (ad es. bancomat o postomat).....	5
4.4 Mezzi di pagamento (carte e assegni)	5
4.5 Operazioni di cambio allo sportello	6
5. Modalità d'indicazione dei prezzi	6
6. Pubblicità	6
7. Esecuzione / disposizioni penali	7

1. Basi legali e scopo dell'OIP

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211), basata sulla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCS; RS 241), si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore (art. 1). L'indicazione dei prezzi è uno strumento inteso a promuovere e a mantenere la concorrenza leale.

Per i servizi bancari e i servizi analoghi sono determinanti le disposizioni dell'articolo 10 cpv. 1 lettera r, 2 e 3, dell'articolo 11 cpv. 1 e 2, nonché degli articoli 13 - 15 OIP.

2. Campo di applicazione dell'OIP

L'OIP si applica alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 e alle merci offerte al consumatore (art. 2 cpv. 1 lett. a e c).

Per consumatori si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2).

L'OIP è applicabile alle offerte standardizzate (operazioni per un vasto pubblico) e non alle offerte individuali come può avvenire, ad esempio, nell'ambito della gestione patrimoniale.

3. Applicazione ai servizi bancari e ai servizi analoghi

Per i servizi bancari e i servizi analoghi vanno fornite al consumatore informazioni precontrattuali sul prezzo (supplementi, commissioni e tasse di ogni tipo) nonché sull'entità e sul contenuto dei servizi offerti. Ovunque ai consumatori siano offerti in forma standard servizi bancari o servizi analoghi, occorre indicare in modo agevolmente leggibile i prezzi e descrivere le prestazioni corrispondenti (art. 10 e 11 OIP).

Le disposizioni dell'OIP per servizi bancari e servizi analoghi si applicano non solo alle banche ai sensi della legge federale sulle banche, ma anche a tutti i fornitori delle prestazioni di cui all'articolo 10 cpv. 1 lettera r.

4. Obbligo di indicare i prezzi e di specificare le prestazioni di servizi

Per i servizi bancari e i servizi analoghi deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri. Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo (IVA) devono già essere incluse nei prezzi indicati (art. 10 OIP).

L'indicazione deve evidenziare chiaramente il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono (art. 11 cpv. 2 OIP).

Per i singoli servizi bancari e i servizi analoghi fa stato quanto segue:

4.1 Spese del conto

Occorre indicare il tipo di conto (anche libretto di risparmio). Se un prezzo comprende vari servizi raggruppati in un cosiddetto pacchetto prestazioni, essi vanno specificati.

Le commissioni e le tasse vanno indicate almeno per i seguenti servizi standard:

- apertura di un conto
- gestione del conto o del libretto e annuale
- estratti conto
- spese di porto
- tasse di transazione (comprese spese contabili, ordini di pagamento). Le commissioni percepite dalla posta per i pagamenti effettuati allo sportello (tasse di transazione a carico del destinatario) vanno menzionate separatamente.

A condizione che sia previsto nel pacchetto prestazioni o nell'offerta standard, occorre segnalare che lo scoperto di conto di breve durata è soggetto all'addebitamento di interessi; il tasso di tali interessi varia in funzione del mercato ed è comunicato al cliente su sua richiesta.

4.2 Traffico dei pagamenti nazionale ed internazionale

Vanno indicati i prezzi, le commissioni e le tasse per i versamenti, i prelievi e i trasferimenti (sportello e distributore automatico) nonché per il traffico dei pagamenti standard effettuati con le seguenti modalità:

- operazioni non automatiche
- operazioni automatiche
- ordini permanenti
- operazioni mediante supporto informatico (ad es. sistema di addebitamento diretto (LSV o Debit Direct).

Occorre indicare che eventuali spese di terzi possono essere addebitate al cliente.

4.3 Prelievo di contanti dai distributori automatici (ad es. bancomat o postomat)

Gli istituti di emissione di carte che addebitano supplementi per il prelievo di contanti dal distributore automatico di altri istituti devono informare i propri clienti in maniera inequivocabile, quantificando tali supplementi. Le informazioni possono essere fornite in vario modo: mediante opuscoli, lettere al cliente, Internet o sullo schermo del distributore. Nel caso in cui i gestori di distributori automatici riscuotano un supplemento per l'utilizzo del distributore, i clienti devono esserne informati con un avviso sul distributore chiaramente leggibile e in cui sia quantificato l'importo del supplemento.

4.4 Mezzi di pagamento (carte e assegni)

Carte di debito e di credito

- L'importo della tasso annuale e delle spese di rinnovo per carte di debito (ad es. carta Maestro e Postcard) o di credito (ad es. MasterCard, VISA) deve essere comunicato al cliente in via preliminare (nel modulo di richiesta della carta di credito, mediante opuscoli e lettere ai clienti o in altro modo adeguato).
- Indicazione della tasso annuale per gli anni successivi, se essa differisce dalla tasso del primo anno.
- Nel modulo di richiesta della carta di credito o in un altro opuscolo informativo unito in allegato (ad es. un opuscolo pubblicitario) devono essere inequivocabilmente quantificati i supplementi che il cliente deve corrispondere per l'uso della carta di credito in Svizzera o all'estero affinché quest'ultimo possa conoscere la loro base di calcolo (supplemento in percentuale del costo di transazione). Sul conteggio devono figurare le spese amministrative (in percentuale) e gli addebiti convertiti. Vanno indicati anche il tasso di cambio e la data pertinente per il suo calcolo. Può trattarsi di un tasso di cambio "lordo" comprendente eventuali spese amministrative.
- Indicazione di altre spese amministrative riscosse dall'istituto di emissione della carta quando il titolare utilizza la sua carta di credito o di debito (ad es. per prelievi di contanti).
- Indicazione del prezzo per il rilascio di una nuova carta.
- Indicazione dell'interesse creditizio per i crediti rotativi ("revolving credits", crediti che possono essere rinnovati se vengono rimborsati entro i termini previsti).
- Indicazione dell'interesse di mora se differisce dall'interesse creditizio.
- Indicazione e specificazione dei costi addebitati in caso di blocco della carta.
- Le prestazioni cui dà diritto l'acquisto della carta di credito devono essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile.
- Indicazione che eventuali spese di terzi possono essere addebitate al cliente.

Assegni

- Per i pagamenti mediante assegni vanno indicate le commissioni e le tasse per ogni assegno relative all'emissione, al rilascio, alla restituzione e al blocco di moduli d'assegno.
- Per l'incasso in contanti di assegni occorre indicare le commissioni e le tasse per ogni assegno.

4.5 Operazioni di cambio allo sportello

Occorre indicare i tassi di conversione per l'acquisto e la vendita delle principali valute, aggiornarli una volta al giorno e specificare che i tassi in vigore sono variabili e possono essere richiesti allo sportello.

Le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valute estere devono essere indicate.

5. Modalità d'indicazione dei prezzi

I prezzi e le prestazioni corrispondenti devono essere indicati mediante segnaprezzi, liste di prezzi, cataloghi, Internet, ecc. ed essere facilmente consultabili e agevolmente leggibili. La modalità d'indicazione dei prezzi secondo i n. 4.3, 4.4 e 4.5 è riservata. Negli istituti bancari, alla posta, ecc. le informazioni riguardanti i prezzi devono essere affisse o depositate agli sportelli oppure esposte nei luoghi in cui normalmente sostano i clienti.

In base alle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, un'informazione fornita solo verbalmente non è sufficiente.

6. Pubblicità

La pubblicità che non contiene indicazioni di prezzi non è sottoposta all'OIP. Se nella pubblicità vengono menzionati prezzi o riduzioni di prezzi, i prezzi effettivamente pagabili devono essere indicati e le offerte specificate (art. 2 cpv. 1 lett. d, 13 e 14). Inoltre, vanno osservate le disposizioni relative all'indicazione fallace dei prezzi, applicabili anche alla pubblicità (art. 16 - 18).

Restano salve le disposizioni della LCSI (art. 3 lett. k, l e n) che disciplinano la pubblicità nell'ambito del credito al consumo.

7. Esecuzione / disposizioni penali

Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta dell'OIP e denunciano le infrazioni alle autorità cantonali competenti. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 22).

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato all'economia SECO. Quest'ultima può emanare all'intenzione dei Cantoni istruzioni, inviare loro circolari, chiedere informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti (art. 23).

In caso di infrazioni all'OIP si applica l'articolo 21 OIP in combinato disposto con l'articolo 24 LCSL. La pena consiste in una multa fino a 20'000 franchi.

Impressum

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Diritto

Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Tel: 0041 58 462 77 70

E-mail : pbv-oip@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie

> Indicazione dei prezzi – 07.2019